

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO22801
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Considerato che il consorzio **CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE** è costituito allo scopo di assumere commesse, stipulare contratti d'appalto in nome proprio ma esclusivamente per conto dei soggetti consorziati, e che quindi non svolge attività imprenditoriale propria, restando questa a carico esclusivo delle imprese consorziate iscritte all'Albo;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 25/08/2022 registrata al numero di protocollo 46892/2022

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **27/09/2022** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **5** classe **F** del consorzio **CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **18/10/2022** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **PC2PL19P** del 29/08/2022, e successiva appendice n. 1 del 07/10/2022, prestate da **Zurich Insurance Plc** per l'importo di Euro **30987,41** per la categoria **5** classe **F** del consorzio **CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

Il consorzio

Denominazione: **CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE**

Con Sede a: **BAGNOLO IN PIANO (RE)**

Indirizzo: **VIA OLIMPIA, 1**

CAP: **42011**

C. F.: **02292360696**

CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE

Numero Iscrizione **BO22801**

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.54720/2022 del 25/10/2022



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

5 - F

Inizio validità: 25/10/2022

Fine Validità: 25/10/2027

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

L'elenco delle imprese consorziate è pubblicato, nella posizione relativa al consorzio, sul sito web dell'Albo www.albogestoririfiuti.it e contiene, per ciascuna impresa, la ragione sociale e il numero di iscrizione all'Albo; gli ulteriori elementi sono riportati nella posizione relativa alla singola impresa consorziata.

Responsabile/i tecnico/i:

IACOVOZZI KARIN

codice fiscale: CVZKRN75A55C632Q

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

5 - F

Art. 3

(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;

9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;

10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;

11. L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;

12. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;

13. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal decreto 23 aprile 1999;

14. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014;

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

BOLOGNA, 25/10/2022

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

